

STATUTO FONDAZIONE BIOGEM

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Biogem".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni, disciplinata dal codice civile, dalle norme di riferimento e dal presente Statuto.

La Fondazione Biogem ha sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Camporeale, area PIP.

Delegazioni e uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha finalità di lucro. In particolare la Fondazione Biogem, si prefigge di:

1. sviluppare, coordinare e promuovere ogni possibile attività di supporto alla ricerca scientifica, in particolare nel campo delle scienze della vita;
2. sostenere le attività di prevenzione e diagnosi di patologie dell'essere umano;
3. sostenere, in tutte le forme possibili, i pazienti affetti dalle patologie oggetto della propria attività di ricerca;
4. promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di Ricerca esistenti in Italia e all'estero;
5. promuovere la divulgazione della cultura scientifica, in una visione unitaria non disgiungibile da quella umanistica, attraverso pubblicazioni, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento;
6. promuovere la cultura e l'arte, realizzando e gestendo a tal fine anche iniziative museali;
7. promuovere i rapporti e scambi culturali con Università, ospedali, cliniche, centri di ricerca, associazioni e fondazioni italiane e estere che perseguano scopi simili;
8. promuovere, realizzare e/o gestire autonomamente ovvero in concorso con altri soggetti idonei, residenze e/o alloggi di edilizia universitaria e/o altre strutture per servizi diretti a favorire le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari.

La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
- g) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi tipici procedendo alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II

MEMBRI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 4 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si distinguono in:

- ❖ Fondatori
- ❖ Partecipanti

ARTICOLO 5 - FONDATORI

È fondatrice la società Biogem S.c.ar.l. con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Camporeale, P. Iva/C.F. 02071230649, area PIP.

ARTICOLO 6 - MEMBRI PARTECIPANTI

Possono aderire alla Fondazione in qualità di Membri Partecipanti le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, italiani o stranieri, con o senza personalità giuridica che condividono gli scopi della Fondazione, intendono contribuire al loro raggiungimento con apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili o con apporti intellettuali di particolare valore o rilevanza sociale e che non siano in conflitto d'interesse con la Fondazione medesima.

L'adesione di un Membro Partecipante, la durata, la misura del contributo, l'eventuale rappresentanza spettante nella Fondazione è deliberata con voto unanime dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI

I Membri partecipanti possono recedere dalla Fondazione senza diritto a quote o restituzioni, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte.

L'Assemblea Generale per gravi motivi o reiterati inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ivi compresi quelli assunti al momento dell'attribuzione della qualifica, nonché nell'ipotesi in cui venga riscontrato un conflitto di interessi, può disporre a maggioranza qualificata dei due terzi l'esclusione di membri partecipanti.

Nel caso di Enti o persone giuridiche l'esclusione può essere disposta, con le modalità di cui al comma precedente, anche in caso di avvio di procedure di fallimento, liquidazione e/o di procedure concorsuali.

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore o da altri partecipanti;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera dell'organo di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato e Regione, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 9 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici;
- d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO III ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- ❖ L'Assemblea Generale;
- ❖ Il Consiglio di amministrazione;
- ❖ Il Presidente;
- ❖ Il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 11 - L'ASSEMBLEA GENERALE

1. Composizione e competenze

L'Assemblea Generale è composta dal Fondatore Biogem S.c.ar.l. e dai Membri Partecipanti di cui al precedente articolo 6.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Membri. E' legalmente costituita quando è presente il Fondatore Biogem S.c.ar.l.

L'Assemblea Generale:

- a) nomina, previa determinazione del numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione. La composizione sarà la seguente:
 - un componente è nominato su indicazione del Membro Fondatore Biogem S.c.ar.l.;
 - un componente è nominato su indicazione del Membro Partecipante Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo;
 - un componente è nominato su indicazione del Membro Partecipante Centro Europeo di Studi Normanni;
 - gli eventuali ulteriori componenti saranno nominati dall'Assemblea generale a maggioranza dei membri.
- b) nomina il Presidente ed i componenti del Collegio dei Sindacale come segue e ne stabilisce l'eventuale compenso:
 - un componente effettivo è nominato su indicazione del Membro Fondatore Biogem S.c.ar.l.;
 - un componente effettivo è nominato su indicazione del Membro Partecipante Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo;
 - un componente effettivo è nominato su indicazione del Membro Partecipante Centro Europeo di Studi Normanni;
 - i restanti componenti sono nominati dall'Assemblea generale a maggioranza dei membri.

- c) delibera sull'istituzione di contabilità separate per l'esercizio di attività commerciali proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera sulle modificazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera sull'ingresso dei Membri Partecipanti;
- f) approva il budget previsionale e il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione con le relative relazioni annuali;
- g) delibera sulla trasformazione e sulla fusione della Fondazione, nonché sul suo scioglimento.

2. Convocazione

- a) l'Assemblea Generale è convocata presso la sede della Fondazione o in un altro luogo, dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del budget previsionale e del Bilancio di esercizio;
- b) l'Assemblea Generale è altresì convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali o gliene faccia richiesta un Membro della Fondazione;
- c) la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. Può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito all'atto dell'adesione;
- d) la convocazione è inviata a tutti i componenti dell'Assemblea Generale, almeno otto giorni prima del termine fissato per la riunione;
- e) in mancanza di formale convocazione l'Assemblea delibera validamente quando sono presenti tutti i Membri;
- f) le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario;
- g) le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascun Membro; in tal caso, il Presidente comunica a tutti i Membri il testo della decisione proposta, fissando un termine entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede l'eventuale consenso alla stessa; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante

dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica.

- h) alle adunanze partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Composizione e competenze

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, nominati ai sensi dell'art. 11 lettera a).

Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.

Quando per qualsiasi causa viene meno la maggioranza assoluta degli amministratori decade l'intero consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e verifica della Fondazione a cui sono affidati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione ad eccezione di quelli riservati dalla Legge o dal presente Statuto ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto;
- b) redige il budget previsionale ed il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale con le relative relazioni;
- c) approva i regolamenti per l'attività interna e per il funzionamento degli altri organi;
- d) propone all'Assemblea Generale le modificazioni statutarie, nonché la fusione, la trasformazione o la liquidazione della Fondazione;
- e) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- f) amministra il patrimonio della Fondazione;
- g) nomina, se del caso, i componenti di un Comitato tecnico scientifico, attribuendogli le funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico.

2. Convocazione

- a) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne faccia richiesta uno dei componenti;
- b) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione;
- c) la convocazione è inviata a tutti gli amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno un giorno prima. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;
- d) in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- e) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli Amministratori;
- f) le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
- g) il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;
- h) le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza, teleconferenza o mediante consultazione scritta con le modalità previste all'art. 11 - convocazione lett. f) e g.

ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente, tra l'altro,:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione con pieni poteri materiali e sostanziali di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione formulando l'ordine del giorno e inserendo quegli argomenti indicati, con richiesta motivata, anche da uno solo dei consiglieri;
- c) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- d) in caso di urgenza provvede all'esercizio dei poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale comunicando le decisioni assunte nella prima riunione utile;

- e) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione/Assemblea Generale.

ARTICOLO 14 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica cinque esercizi, i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

I componenti sono nominati dall'Assemblea Generale a norma del precedente articolo 11, lettera b).

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, dovesse venire a mancare un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica sino alla successiva adunanza dell'Assemblea Generale che provvederà alla nomina del Sindaco effettivo necessario alla integrazione del Collegio Sindacale.

Qualora dovesse venire meno la maggioranza assoluta dei Sindaci ed uno di questi sia il Presidente, l'intero Collegio Sindacale decade e l'Assemblea Generale è convocata senza indugio perché provveda alla costituzione di un nuovo Collegio.

Il Collegio ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro i termini individuati dall'art. 2364, comma 2 del Cod. Civ. l'Assemblea Generale approva il budget previsionale e il Bilancio consuntivo predisposto dal consiglio di Amministrazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

TITOLO IV

NORME SULL'ORDINAMENTO E SULL'ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 16 - SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI

In caso di estinzione, scioglimento e liquidazione il patrimonio della Fondazione sarà devoluto a favore di Enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, individuati dall'Assemblea Generale.

ARTICOLO 17 - ATTIVITÀ

La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dall'organo di amministrazione ed approvati dall'assemblea generale.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 18- NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si applicano le vigenti disposizioni di legge.